



Statuto del Comune di Termini Imerese

Provincia di Palermo

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 143 del 18/12/1992 e n. 144 del 21/12/1992
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/09/2002 e n. 83 del 07.11.2012

TITOLO I

NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE

ART. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Termini Imerese è Ente Autonomo Locale ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.
2. Storicamente legato al mare, all'agricoltura, ai commerci, all'artigianato, riafferma il proprio legame con tali settori, che, unitamente al turismo, anche per la presenza delle Terme, individua come obiettivi prioritari di sviluppo, potenziando e rivalutando i beni culturali presenti nella Città pur senza rinunciare al potenziamento delle attività industriali ed artigianali.
3. L'autogoverno del Comune e la gestione dei servizi si realizzano con i poteri, con gli istituti e con le norme fondamentali del presente Statuto.
4. L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di efficienza, trasparenza, solidarietà e responsabilità.
5. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine il Comune promuove e realizza nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, alla non violenza ed in particolare alla formazione di una cultura della legalità.
6. In conformità a quanto disposto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune organizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e pianificazione.

ART. 2

Finalità del Comune

1. Il Comune, con il metodo democratico ed attraverso la partecipazione, progetta e promuove per la cittadinanza i più alti livelli di qualità della vita.
2. Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, orienta a questa prospettiva la propria azione principalmente al fine di:
 - a. favorire la formazione e l'inserimento nella vita sociale, il diritto allo studio ed al lavoro;
 - b. superare, mediante singoli interventi o mediante un insieme coordinato di interventi, gli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - c. promuovere la cultura dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
 - d. concorrere a garantire il diritto alla salute, favorendo fra l'altro un'efficace attività di prevenzione e tutela negli ambienti di vita e di lavoro;
 - e. promuovere efficaci servizi sociali secondo principi di solidarietà in collaborazione con l'associazionismo e con il volontariato ed anche attraverso lo strumento della cooperazione;
 - f. promuovere, favorire e coordinare l'attività sportiva e l'attività ricreativa e del tempo libero, con particolare riguardo alla costruzione ed al potenziamento delle strutture sportive;
 - g. superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinare, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovere tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

- h. salvaguardare, recuperare e valorizzare l'identità della città ed il suo patrimonio costituito dalle risorse termali presenti nel territorio comunale, dai beni ambientali, culturali, sociali, monumentali, paesaggistici, geologici, naturalistici, agricoli, forestali e faunistici, sottoponendo i più rilevanti interventi sul territorio ed insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale nei modi stabiliti dalla legge;
- i. sostenere interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro;
- l. promuovere, sostenere e valorizzare le attività culturali contribuendo a sviluppare una cultura universale e, assieme a questa la cultura dell'identità storica di Termini Imerese; in questo ambito promuove e sostiene le istituzioni scolastiche, di ogni tipo, ordine e grado riconoscendoli portatori di interessi collettivi;
- m. promuovere, favorire ed indirizzare l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo economico compatibile con le vocazioni storiche di Termini Imerese, del suo territorio e del suo mare;
- n. realizzare i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini manifestano, attraverso la collaborazione e la cooperazione, anche economica, con soggetti pubblici e privati.
- o. operare per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscono l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili e ai portatori di handicap;
- p. riconoscere al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell'educazione morale e civica dei figli, assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito e nei casi di necessità tutelando l'infanzia e i minori;
- q. attuare progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico, di vita sociale assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito;
- r. favorire l'integrazione sociale degli immigrati, garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti ed assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali, con i medesimi obblighi e doveri dei cittadini italiani;
- s. riconoscere l'obiezione di coscienza all'interno del territorio del Comune, con la conseguente apertura di convenzioni con l'Ente Ministeriale competente, per l'assegnazione di obiettori di coscienza da utilizzare in servizi di pubblica utilità.

ART. 3

Stemma, gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "CITTÀ DI TERMINI IMERESE" e con lo stemma, descritto nel foglio allegato, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Novembre 1993.
2. Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale descritto nel foglio allegato nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Novembre 1993.
3. L'uso e la riproduzione del sigillo e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

ART. 4 **Albo Pretorio**

- 1. È istituito l'albo pretorio elettronico.**
- 2. Sono pubblicati all'albo pretorio elettronico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, le circolari, le direttive e i regolamenti comunali, nonché gli atti, anche di altri enti ed organismi pubblici e privati, soggetti a tale formalità.**
- 3. I documenti pubblicati all'albo pretorio elettronico restano on line per il tempo stabilito dalla legge o dal regolamento. Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in quindici giorni. È facoltà, alla scadenza dei termini di pubblicazione, mantenere on line i documenti pubblicati, organizzati per area tematica, per non più di tre mesi.**
- 4. Al Regolamento di funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, ovvero a specifico regolamento, è demandata la specifica disciplina della gestione dell'Albo Pretorio on line.**
5. Altresì, nell'edificio dove hanno sede gli uffici di segreteria, la sala d'ingresso viene destinata ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, come previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, per garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
6. Il segretario generale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi, per l'affissione degli stessi, dei messi comunali e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5 **Adesione ai principi europeisti e di collaborazione pacifica tra i popoli**

1. Il Comune, nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica e federalista.
2. Il Comune promuove e favorisce altresì iniziative di collaborazione pacifica tra i popoli e ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti con città di tutto il mondo, legami di fraternità, di solidarietà sociale e di amicizia.

ART. 6 **Funzioni del Comune**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede allo loro attuazione.
4. Il Comune coordina le proprie scelte statutarie con quelle di altri comuni, della Provincia, della Regione e con l'azione degli organismi pubblici, delle organizzazioni sindacali imprenditoriali e sociali operanti nel territorio.
5. Il Comune attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

6. Il Comune, nell'esercizio della propria funzione concernente lo sviluppo economico, si avvale di Conferenze sulla economia, d'intesa con le forze economiche, sindacali e sociali, aperte a tutti i cittadini.

ART. 7

Giusto procedimento

1. Ai sensi del presente Statuto s'intende per giusto procedimento quello per cui l'approvazione della deliberazione sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica e da quello in ordine alla regolarità contabile se necessario ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, come recepita con l.r. n. 48/91, e successive modificazioni, nonché, occorrendo, dalla attestazione di copertura finanziaria, nonché, del parere della commissione consiliare permanente per le sole deliberazioni di competenza del consiglio.
2. I pareri e l'attestazione, previsti dalla legge, possono essere espressi anche in costanza di seduta consiliare e di dibattito, dai dirigenti, tenuti a tali adempimenti, e dalla commissione consiliare permanente.
3. Nel caso tali pareri e l'attestazione, o alcuni di essi, non sia possibile acquisire durante lo svolgimento della seduta, la trattazione dell'argomento viene momentaneamente accantonata e rinviata ad una successiva seduta della stessa adunanza.
4. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della seduta e la partecipazione dei dirigenti alle sedute del consiglio.
5. Il parere in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione viene espresso con riguardo alla regolarità del procedimento amministrativo riferito ai fini istituzionali del Comune .
6. **Il parere in ordine alla regolarità contabile della deliberazione viene espresso qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.**
7. L'attestazione di copertura finanziaria viene resa in dipendenza di valutazioni di ordine monetario tendenti ad accertare, oltre la consistenza della rappresentazione contabile del capitolo di spesa, l'attendibilità dei dati di previsione con l'obiettivo di assicurare costantemente l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed effettivamente realizzabili e spese impegnate.
8. Il parere in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria non sono richiesti per le proposte di deliberazione che non comportano assunzione di oneri in via diretta o indiretta a carico del Comune o minori entrate o **che siano atto di mero indirizzo.**
9. Il parere in ordine alla regolarità tecnica non è richiesto sulle proposte di deliberazione relative alla elezione di organi di commissioni, di rappresentanti del Comune in altri organismi, in istituzioni, aziende, comitati, o che comunque riguardino elezioni o nomine di persone.
10. I pareri e l'attestazione di cui anzi non sono richiesti per le proposte da sottoporre all'esame del consiglio quando le proposte sono formulate dalla Giunta con formali atti deliberativi nei quali risultano inseriti sia i pareri che l'attestazione di copertura finanziaria.
11. Ricorrendo i casi di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, la proposta di deliberazione dà atto nella motivazione della mancata richiesta del parere e dell'attestazione.
12. E' in facoltà' del segretario, del vice segretario, del Sindaco o della Giunta o del Consiglio Comunale chiedere pareri di legittimità all'ufficio legale, in persona dei legali anche esterni o esperti della materia. Di tali pareri deve essere fatta menzione nella deliberazione.

ART. 8

Controllo interno - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

contabile, anche quello sulla gestione (controllo di gestione), quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune (nucleo di valutazione dei Dirigenti) e la valutazione e il controllo strategico.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria del Comune. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi, degli uffici comunali e delle istituzioni.

ART. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti debbono possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti, che vengono eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno in tre distinte votazioni, e scelti:
 - uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, che funge da presidente;
 - uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili nella sezione dei dottori commercialisti;
 - uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili nella sezione dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni dall'elezione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta. Non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi.
4. Per l'esercizio della loro attività i revisori, anche singolarmente, hanno accesso agli atti e documenti del Comune e delle istituzioni.
5. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, e nella quale vengono espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6. La tecnica del controllo di gestione costruisce misuratori idonei ad accertare periodicamente: la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati; il controllo di efficacia ed efficienza attività amministrativa svolta; l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzazione ed individuazione delle relative responsabilità.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrano irregolarità nella gestione ne informano immediatamente il Sindaco, il Consiglio Comunale e le autorità competenti.
8. I revisori dei conti assicurano consulenza al Consiglio Comunale, alle commissioni consiliari permanenti ed al consiglio di amministrazione delle istituzioni e quando richiesti partecipano alle relative sedute e possono fare relazioni.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

9. Il regolamento disciplina anche le modalità di revoca e di decadenza dei revisori nonché le modalità di attuazione dei rapporti con il Consiglio Comunale, con le commissioni comunali permanenti ed il consiglio di amministrazione delle istituzioni.
10. **Ai revisori dei conti viene corrisposto un trattamento economico nella misura stabilita dalle disposizioni statali e fissato nella stessa delibera di nomina.**
11. I verbali del collegio dei revisori dei conti sono pubblici.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Organizzazione e rapporti fra organi elettivi e apparato amministrativo

ART. 10

Organizzazione dell'attività amministrativa

1. Il Comune organizza le proprie strutture funzionali ispirandosi ai principi di cui ai commi successivi.
2. L'amministrazione comunale, in quanto possibile e salvo la scelta di interventi straordinari o urgenti a sostegno di settori o servizi in crisi congiunturale o altrimenti abbisognevole di interventi straordinari o speciali, assume il metodo e gli strumenti della programmazione nel realizzare le proprie finalità, nell'individuare e qualificare i soggetti ed i bisogni sociali, nell'organizzare il territorio e nel determinare il proprio indirizzo politico-amministrativo.
3. L'attività amministrativa deve essere finalizzata a rispondere in forma di prestazione concreta alla domanda sociale collegata al soddisfacimento degli obiettivi individuati in sede di programmazione socio-economica e, in genere, alle finalità socio-politiche enunciate dall'amministrazione in carica. Essa deve essere improntata ai principi della trasparenza organizzativa e della socializzazione delle tecniche di intervento dell'amministrazione comunale, al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, il senso del dovere, la responsabilità professionale del dipendente comunale e di sviluppare la partecipazione dei cittadini e la funzione di controllo del Consiglio Comunale.
4. L'attività delle strutture organizzative comunali e l'organizzazione del lavoro deve essere preferibilmente improntata per piani e gruppi di lavoro, su temi ed obiettivi prefissati, e con carattere di interdisciplinarietà, fatti salvi gli adempimenti correnti, individuali o urgenti.
5. L'analisi delle procedure e delle funzioni, da svolgere nell'ambito dei piani di lavoro, nonché, tutti i connessi problemi di tipo organizzativo, professionale, formativo, potranno essere oggetto di apposite conferenze organizzative.

ART. 11

Rapporti tra organi istituzionali e apparato amministrativo

1. Le strutture funzionali del Comune operano, nell'esercizio delle loro mansioni istituzionali, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi istituzionali del Comune. La loro attività è sottoposta a vigilanza e controllo da parte degli stessi.
2. In particolare, il Consiglio Comunale può determinare indirizzi di ordine generale e, nel quadro di quegli indirizzi, oltre che in esplicazione delle potestà proprie, la Giunta e/o il Sindaco possono impartire direttive particolari per il raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi e socio-economici dell'Ente.

ART. 12

Struttura dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali,

strumentali e di supporto.

2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il massimo grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'ente.
3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti delle stesse.
4. Ai fini di favorire la massima mobilità interna e la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a ragionevoli parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune possono essere sempre adeguate e ridistribuite nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.
5. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse.
6. Le variazioni all'organigramma, **la mobilità interna ed esterna** nonché l'assegnazione del personale delle varie unità organizzative sono **disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici.**
7. **abrogato.**
8. **abrogato.**

CAPO II

Copertura qualifiche dirigenziali e collaborazione esterna

ART. 13

Contratti per la copertura di posti per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato dal Sindaco e dalla Giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
3. **Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.**
4. **La materia viene espressamente disciplinata dal Regolamento di funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici.**

ART. 14
Collaborazione esterna

1. Il Comune può avvalersi con convenzioni a termine di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità al fine di soddisfare obiettivi determinati.
2. **La specifica disciplina è rimessa al Regolamento di funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici.**

CAPO III

Struttura dell'ente

ART. 15
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un attività per programmi, per obiettivi e per risultati e viene informata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per programmi e per progetti obiettivo;
 - b. analisi ed individuazione della produttività e dei cari chi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento del gruppo organizzato;
 - c. individuazione di responsabilità ' strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 16
Organizzazione strutturale

1. **L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionale del Comune secondo le norme del regolamento, è articolata in Settori, servizi, uffici ed unità organizzativa, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.**
2. **L'organizzazione strutturale del Comune è rimessa al Regolamento di funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici.**

ART. 17
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle leggi, ai contratti di lavoro ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a. la dotazione organica, le categorie ed i profili professionali;

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

- b. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c. i diritti, i doveri e le sanzioni;
- d. le modalità organizzative e di funzionamento della commissione di disciplina;
- e. il trattamento economico;
- f. l'esercizio di attività libero professionali con enti pubblici.

CAPO IV

Regolamento disciplinare

ART. 18

Rinvio al Regolamento

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati da apposito regolamento comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

Organi istituzionali

ART. 19

Organi

Sono organi istituzionali del Comune : il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e il Sindaco.

CAPO II

Elezione, compiti, attribuzioni del Consiglio Comunale

ART. 20

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì un vice presidente.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, e compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
5. La prima convocazione è disposta dal presidente uscente.
6. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
8. Al Presidente del Consiglio Comunale e ai Gruppi Consiliari rappresentati vengono assegnati locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio.

ART. 21

Attribuzioni e competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

2. Impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Le sue sedute sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Dura in carica cinque anni, salvo i casi di anticipato scioglimento o decadenza previsti dalla legge.
6. Ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a. Statuti comunali e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di regolamento uffici e servizi;
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
 - c. le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. **organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;**
 - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. **contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;**
 - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. **acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;**
 - m. valutazioni, da esprimere in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione **annuale** del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
 - n. l'approvazione della mozione di sfiducia al Sindaco nei casi di cui all'art. 10 della l.r. 15/9/97 n. 35, s.m.i., nei casi e con le modalità ivi previsti.
 - o. **l'approvazione della mozione di revoca al Presidente del Consiglio Comunale nei casi di cui all'art. 11 bis della l.r. 15/9/97 n. 35, come introdotto dall'art.10 della L.R. n. 6/2011, nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 24bis.**
7. Ha inoltre competenza a:
 - a. dichiarare, previa lettura ed eventuale rettifica, approvati i verbali delle sedute precedenti;
 - b. trattare mozioni, interrogazioni, petizioni, questioni ed argomenti di carattere generale promossi da consiglieri, da associazioni, comitati, organizzazioni sindacali o di categoria;
 - c. promuovere iniziative ed ordini del giorno per sollecitare comportamenti o provvedimenti di organi esterni.
 - d. ricevere il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana, nella seduta di insediamento.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

8. Nell'esercizio di queste ultime competenze il Consiglio Comunale conclude la propria attività con meri atti aventi natura non provvedimento ma di semplice dichiarazione di volontà collegiale impegnativa per gli organi e gli organismi comunali e per l'attività dell'amministrazione. Tali atti se redatti in forma autonoma non saranno registrati come deliberazioni e non saranno assoggettati al riscontro tutorio e se formati nel contesto di un provvedimento non vengono in esso trascritti.
9. **Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune.**

ART. 22

Attività ispettiva del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, del comma 6 lettera n dell'articolo precedente e del successivo art. 31 comma 11, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della l. 142/90 così come recepito e modificato dall'art. 1 lettera g) della l.r. 48/1991.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale. La commissione, formata ciascuna da tre membri, di cui uno appartenente alla minoranza, viene eletta a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Le commissioni esercitano azione ispettiva su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale e sull'andamento delle attività di gestione delle varie aree funzionali e dei vari settori operativi del Comune, segnalando al Sindaco, al segretario, ai dirigenti tutte le disfunzioni e proponendo le misure opportune.

ART. 23

Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio.

ART. 24

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali ovvero su richiesta del 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. In quest'ultimo caso le firme dei richiedenti devono essere autenticate nei modi di legge.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

ART. 24bis

Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. **Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.**
2. **La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato nè negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.**
3. **La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.**
4. **La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.**
5. **Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica di Presidente.**
6. **Le precedenti disposizioni si applicano anche al vice Presidente del Consiglio Comunale.**

ART. 25

Sessioni consiliari, convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione del Consiglio Comunale avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei Consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Le proposte delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno debbono essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza, la consegna dell'avviso con l'elenco degli affari da trattare può aver luogo anche ventiquattro ore prima, in tal caso ogni proposta di deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente, fermo restando che la proposta di deliberazione deve essere messa a disposizione dei Consiglieri ventiquattro ore prima.
2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma precedente.
3. **L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da assicurare la trattazione degli argomenti con la seguente priorità:**
 - a. **ricostituzione dell'organo consiliare;**
 - b. **comunicazioni**
 - c. **mozioni ed interrogazioni**
 - d. **lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;**
 - e. **proposte del Sindaco, a meno che queste non debbano essere trattate in via subordinata rispetto ad altri affari che abbiano natura pregiudiziale rispetto alle proposte del Sindaco stesso.**
 - f. **provvedimenti finanziari: bilancio, conto consuntivo, tariffe, piani finanziari, ecc.;**
 - g. **gli altri argomenti e fra essi le proposte del Sindaco se non inserite al punto e;**
4. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, se altrimenti non disposto dalla legge, e con l'assistenza di tre scrutatori nominati dal presidente assicurando la rappresentanza dei gruppi di opposizione, quando possibile.
5. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
6. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
7. Nella seduta di 2^a convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

8. Il rinvio alla seduta di prosecuzione, dopo la sospensione di un'ora della stessa per mancanza del numero legale, può farsi valere una sola volta nel corso dell'adunanza, e per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno, anche se nella seduta di prosecuzione si registrasse la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se nella seduta di prosecuzione non venisse esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta stessa può essere aggiornata ad altra data. Se all'ordine del giorno vengono aggiunti nuovi argomenti dopo che si sia verificato il rinvio alla seduta di prosecuzione, tali argomenti possono essere trattati, previa notifica a tutti i Consiglieri nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 1, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati, come seduta di prima convocazione.
9. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere i riferimenti conclusivi degli interventi dei Consiglieri comunali quando tali interventi sono prodotti nella forma scritta o registrati in nastri magnetici o stenografici nel resoconto della seduta, negli altri casi gli interventi sono sinteticamente riportati nel verbale di deliberazione.

CAPO III

Istituzione ed attribuzioni Commissioni Consiliari

ART. 26

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio delle sue competenze si avvale di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla composizione dei gruppi politici presenti nel consiglio.
2. **In seno al Consiglio Comunale sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:**
 - **PRIMA COMMISSIONE - Statuto, Regolamenti, Decentramento, Trasparenza, Organizzazione generale degli uffici e dei servizi;**
 - **SECONDA COMMISSIONE – Programmazione e sviluppo economico, Attività produttive, Bilanci, Tariffe, Patrimonio;**
 - **TERZA COMMISSIONE – Piani regolatori e pianificazione urbanistica, Opere pubbliche;**
 - **QUARTA COMMISSIONE - Promozione umana, Politiche sociali, Tutela ambientale;**
3. **Ogni Commissione è composta da cinque consiglieri comunali nominati secondo le modalità di cui all'apposito regolamento.**
4. **Il regolamento disciplina il funzionamento e le competenze delle commissioni permanenti, la nomina dei componenti e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi politici.** Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i capigruppo consiliare, organismi associativi, esperti, tecnici, legali, funzionari e rappresentanti di forze sociali, sindacali, politiche ed economiche oltre i rappresentanti delle consulte previste nel presente Statuto per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali quando questi lo richiedano.
7. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
8. **Il regolamento disciplina il funzionamento e le competenze delle commissioni permanenti, la nomina dei componenti e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi politici.** Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

ART. 27
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame Preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il migliore e spedito esercizio dell'attività dibattimentale e decisionale dello stesso organo.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
La presidenza delle Commissioni Consiliari temporanee e di quelle speciali è attribuita ad un Consigliere di minoranza.
3. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a. la nomina dei componenti delle commissioni;
 - b. la nomina del presidente della commissione;
 - c. le procedure ed i termini per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazione assegnate;
 - d. le competenze per materia delle singole commissioni;
 - e. le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - f. i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

CAPO IV

Status Consiglieri Comunali

ART. 28
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio Comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
- 3bis **Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (Presidente del consiglio o funzionario addetto al protocollo dell'ente). In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni deve essere autenticato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentato al protocollo dell'ente da persona delegata con atto autenticato. (circolare Ass. Reg.le n. 15/2007).**
4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
5. Il consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo da documentare agli atti del consiglio, può essere dichiarato decaduto dalla carica, nelle forme di legge, su iniziativa del Presidente o di un consigliere, previa contestazione da effettuarsi dopo la terza assenza consecutiva e con diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

ART. 28bis

Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute

1. Nei confronti dei consiglieri comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
2. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
 - a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
 - b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
3. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'O.d.G.
4. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
5. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.
6. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.

ART. 29

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza al principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nell'ambito del territorio comunale presso il quale verranno notificati o recapitati gli atti relativi al suo mandato.
4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nonché proposte di deliberazione per gli affari di competenza del consiglio.
5. I consiglieri comunali, entro 3 mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il consigliere ha fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.

6. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.

7. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

8. Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio di segreteria.

9. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni.

10. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nell'albo pretorio a cura del presidente del consiglio comunale.

ART. 30

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed alla segreteria comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella lista di appartenenza.
2. Il regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO V

Organo di Governo

ART. 31

Giunta Municipale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Il Sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la Giunta composta dagli Assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

5. Gli Assessori ed i Consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune .
6. **La giunta comunale è composta in modo tale da garantire entrambi i generi.**
- 6bis **La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta comunale, comunque, non può essere composta da consiglieri comunali in misura superiore alla metà dei propri componenti.**
7. Sono incompatibili le cariche di Sindaco e di assessore comunale con quella di componente della Giunta regionale.
8. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco **e dei consiglieri comunali.**
9. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco fa le veci del Sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
10. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
11. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sul quale il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal precedente art. 21. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.
12. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
13. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

ART. 32

Giuramento

1. In presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale, gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali.
2. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

ART. 33

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da **quattro** Assessori.
2. Gli Assessori, ove lo vogliano, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
3. **Gli assessori cessano dalla carica per:**
 - morte;
 - dimissioni;
 - revoca;
 - decadenza.
4. **Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale provvede alla nomina del successore.**

5. **Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, entro sette giorni, deve fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.**
6. **Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di decadenza o morte di un componente della giunta.**

ART. 34

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno inserendovi tutte le proposte di deliberazione complete dei pareri previsti dalla legge.
2. La Giunta, per assicurare buon andamento e trasparenza all'attività amministrativa, nella prima riunione stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento, nonché, il giorno nel quale, di norma, terrà le riunioni.

ART. 35

Attribuzioni

1. **La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:**
 - a) *atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;*
 - b) *concessione di beni in locazione, in comodato ovvero di concessione di diritti reali su immobili comunali disponibili di durata non superiore ad anni nove;*
 - c) *accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanzializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;*
 - d) *contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;*
 - e) *atti generali in materia di personale che non rientrano nella competenza gestionale dei dirigenti;*
 - f) *Conferimento incarichi legali esterni;*
 - g) *autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;*
 - h) *Piano Esecutivo di Gestione;*
 - i) *regolamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica;*
 - j) *programma triennale del fabbisogno del personale;*
 - k) *recepimento dei contratti di lavoro ed approvazione di contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;*
 - l) *adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;*
 - m) *elaborazione predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, della relazione al conto consuntivo e di ogni altro atto di programmazione da proporre al consiglio;*
 - n) *approvazione progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;*
 - o) *approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;*

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

- p) qualsiasi altro atto attribuito espressamente dalla legge regionale o nazionale alla competenza della Giunta comunale.*

ART. 36

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti dei presenti, salvo maggioranze diverse previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". Le sedute della Giunta Municipale, delle commissioni consiliari e comunali sono "private".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dirigenti responsabili dei rispettivi servizi. Il deposito degli atti riguardanti le proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta sono curate dal Segretario Generale, assistito dal vice segretario e con la collaborazione dell'ufficio deliberazioni del servizio di segreteria generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento con l'osservanza della legge e dello Statuto. Il Segretario Generale non assiste alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito dal vice segretario o in caso di sua assenza dal componente più giovane d'età del collegio deliberante.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano per voti fra i presenti, e a parità di voti dal componente più anziano per età.

CAPO VI

Sindaco - Funzioni ed attribuzioni

ART. 37

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione e del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione. Presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse alla carica.
5. Presenta ogni **anno** una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
6. Il Sindaco è difensore ideale dell'infanzia e degli emarginati.

ART. 38
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a. ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune ;
 - c. convoca, presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
 - d. coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - e. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa di competenza dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta Municipale che decide in via definitiva sull'adozione dell'atto;
 - f. impartisce direttive al Segretario Generale e ai dirigenti in ordine agli indirizzi politici-amministrativi, funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa dell'ente e di tutti gli uffici e servizi;
 - g. ha facoltà di delega;
 - h. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i. è ufficiale di governo ed in tale veste adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, igiene, sanità e ordine pubblico;
 - l. richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;**
 - m. convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;**
 - n. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;**
 - o. rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;**
 - p. compie ogni altro atto di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.**
 - q. esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ;
 - r. nomina i messi notificatori.
 - s. è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
 - t. nomina, designa e revoca i rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
 - u. nomina il Segretario Generale in conformità alla normativa in materia di stato giuridico del Segretario Generale;
 - v. attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - w. provvede alla mobilità interna delle figure apicali dell'ente;
 - x. attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

- y. nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici;
 - z. nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione:
 - aa. dell'I.C.I.
 - bb. dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
 - cc. della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - dd. della tassa o tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - ee. nomina l'economista e l'eventuale subeconomista;
 - ff. individua i collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della Giunta o degli Assessori;
 - gg. nomina il responsabile dell'ufficio statistica;
 - hh. nomina il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
 - ii. nomina il responsabile della protezione civile;
 - jj. nomina il responsabile dello sportello unico per le attività produttive;
 - kk. richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
 - ll. convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
 - mm. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - nn. rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - oo. compie ogni altro atto di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
2. Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio **competente**. Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa.
 3. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.
 4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 39

Incarichi ad esperti

1. Il Sindaco, per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a due.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione attività degli esperti da lui nominati.
5. Agli esperti è corrisposto un compenso **fino al massimo** di quello globale previsto per i dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

ART. 40 **Attribuzioni di vigilanza**

Il Sindaco:

- a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e vigila sui risultati dei singoli settori operativi, avvalendosi anche dei poteri del Segretario Generale;
- b. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune ;
- c. compie gli atti conservativi e pretensivi dei diritti del Comune ;
- d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti o con partecipazione del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa la Giunta e il Consiglio Comunale;
- e. collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Municipale ed, in genere, per la migliore realizzazione dei fini istituzionali del Comune.

ART. 41

Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte

1. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della Giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del Sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. La cessazione del Consiglio Comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario generale.
4. Le competenze del Sindaco, della Giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
Principi e criteri fondamentali di gestione

ART. 42
Direttore Generale

Il presente articolo è abrogato ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2011 dalla data di scadenza dell'incarico in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 43
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato o revocato - con atto monocratico del Sindaco - con le procedure e i termini previsti dall'art.17, commi dal 67 all'86, della Legge 127/97, dal DPR. 465/97 e dall'art. 97 e segg. del decr. leg.vo 18/8/00 n. 267.
2. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco che lo nomina.
3. Il Segretario Generale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale.
4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5. Il Sindaco - salvo quanto previsto dal successivo art. 14 -, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della L. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale.
6. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 51-bis, della Legge 8 giugno 1990, n.142, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

ART. 44
Vice Segretario

1. Il funzionario dirigente del Primo settore Amministrativo, provvisto dei requisiti per partecipare al concorso per Segretario Generale, ha la qualifica di "Vice Segretario Generale" ed assolve alle funzioni vicarie del Segretario Generale avente la qualifica di Segretario Generale della classe 1"B".
2. Il vice segretario generale, nominato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento o di vacanza del posto sino alla nomina del titolare della sede.

CAPO II

Dirigenti - Attribuzioni e funzioni

ART. 45
Dirigente

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata limitatamente agli affari di competenza dei singoli settori ai dirigenti, coordinatori degli stessi Settori, che la esercitano avvalendosi degli uffici dipendenti del settore, in base agli indirizzi degli organi istituzionali ed in attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione comunale e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il dirigente è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi del settore. Egli è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e del settore da lui diretto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l'attività di sua competenza in stretta collaborazione con il Segretario Generale e con autonoma responsabilità di risultato, avvalendosi degli strumenti operativi e della organizzazione di personale messi a disposizione dall'amministrazione ed avvalendosi pure quando lo ritenga opportuno di pareri di legittimità resi dall'ufficio legale.
4. Sui risultati di gestione riferisce periodicamente al Sindaco e al Direttore Generale e/o Segretario Generale e suggerisce gli opportuni aggiustamenti per conseguire migliore efficienza e trasparenza nella gestione dei servizi.
5. In caso di assenza o di impedimento del dirigente, le funzioni sono attribuite, preferibilmente, ad altro dirigente appartenente alla stessa area funzionale o ad analogo area funzionale o ad un funzionario dello stesso settore del dirigente assente o impedito avente categoria non inferiore a D3, ovvero ad un funzionario avente categoria non inferiore a D3 appartenente alla stessa area funzionale del dirigente assente ma dipendente da altro settore, privilegiando la professionalità.
6. La Giunta Municipale, su proposta del Sindaco, sentiti il segretario e le organizzazioni sindacali aziendali, può con provvedimento motivato, nelle more dell'espletamento del concorso, attribuire le funzioni del posto a soggetti esterni di sicura esperienza e capacità professionale in campo amministrativo con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, osservando le modalità e le procedure previste nel regolamento.
7. Qualora trattasi della copertura di posti apicali di servizi altamente specialistici, relativi all'area informatica, si può provvedere con contratto a tempo determinato di diritto privato osservando le modalità e le procedure previste nel regolamento.

ART. 46
Attribuzioni gestionali ai dirigenti

1. Al dirigente compete limitatamente al servizio del settore che gestisce, l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi istituzionali.
2. In particolare il dirigente adotta i seguenti atti, con riferimento al settore di direzione:
 - a. predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi istituzionali o dal direttore generale e/o Segretario Generale, con priorità degli organi istituzionali;
 - b. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi istituzionali per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi prefissati compresi i provvedimenti disciplinari e l'assegnazione all'occorrenza di mansioni superiori retribuite ai dipendenti addetti al Settore;
 - c. autorizzazione delle missioni, delle prestazioni di lavoro straordinario, dei congedi ordinari e straordinari, delle aspettative e dei permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
 - d. ordinazione di beni e di servizi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
 - e. liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - f. presidenza delle commissioni di gara, delle gare di appalto e delle commissioni di concorso, se non disposto diversamente dalla legge, con l'osservanza dei criteri, dei principi e delle procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti; responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - g. provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h. verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione degli atti e dei provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni, dei programmi, degli indirizzi e delle direttive dell'Amministrazione;
 - i. verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici, dei servizi e del personale ad essi preposto;
 - l. stipulazione di contratti in rappresentanza dell'Amministrazione;
 - m. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - n. provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropriazioni quando sono di competenza comunale;
 - o. approvazione dei ruoli o dei tributi, dei canoni e di tutte le entrate comunali con i criteri e negli importi stabiliti con i provvedimenti di determinazione delle tariffe di concessione di beni e servizi;
 - p. attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - q. per il solo dirigente del settore Finanza e Bilancio sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

ART. 47

Attribuzioni consultive, di direzione e di coordinamento del Dirigente

1. Il dirigente assiste, se richiesto, alle sedute del consiglio, della Giunta, delle commissioni permanenti, temporanee o speciali, nonché, a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e/o giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri ed al Segretario Generale.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
4. Esercita nell'ambito del settore funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici, dei servizi e del personale dipendente; distribuisce nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali i carichi di lavoro ed utilizza il personale assegnato al settore per conseguire efficienza e trasparenza.
5. Adotta provvedimenti di mobilità interna del personale nell'ambito del settore, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Generale.
6. Designa il responsabile del procedimento.
7. Solleva contestazioni di addebiti e propone provvedimenti disciplinari, ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari, informandone il Sindaco ed il direttore generale e/o Segretario Generale. Qualora la sanzione da comminare sia superiore alla censura segnala all'apposito ufficio per i provvedimenti disciplinari i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, nei termini e con l'osservanza delle norme regolamentari;
8. Assolve a tutti gli incumbenti procedurali, connessi con il rispetto di adempimenti amministrativi, procedurali, legali sottoposti a scadenza ed in genere a tutte le prescrizioni legali gravanti sull'area.
9. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sotto ordinati, dandone comunicazione al Sindaco ed al direttore generale e/o segretario generale.

ART. 48

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza di gestione, della tempestività e regolarità dell'istruttoria degli atti; rispondono, in particolare, dell'osservanza dei doveri di ufficio, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun dipendente assegnato.
2. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e delle attività di ufficio sono contestati, con atto scritto, tenuto conto delle leggi vigenti e del regolamento.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Principi generali

ART. 49

Partecipazione ed associazionismo

1. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, promuovendo quegli organismi che rendano effettiva tale partecipazione.
2. Il Comune assume tra i compiti di rilievo della propria attività il sostegno delle associazioni volontarie dei cittadini, che operino per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto.
3. Il Comune riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo e si adopera a farli partecipare alla vita della comunità, coinvolgendoli in relazione alle scelte che li riguardano.
4. Viene istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi eletto tra tutti gli alunni delle Scuole Medie Statali e tra gli alunni frequentanti la quinta elementare dei Circoli Didattici della Città. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha potere propositivo su ambiente, sport e tempo libero.

ART. 50

Criterio di individuazione e di applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini ed istituti di partecipazione

Le disposizioni statutarie relative ai diritti dei cittadini e agli istituti di partecipazione si applicano, salvo diversa ed esplicita indicazione, alle seguenti persone:

- a. ai cittadini residenti nel Comune di Termini Imerese;
- b. ai cittadini non residenti, che con il Comune abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di servizio militare, di studio e di utenza di servizi;
- c. agli stranieri ed apolidi che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti "a" e "b".

ART. 51

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà' di intervenire, tranne che per modi e casi espressamente esclusi dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che i soggetti portatori di interessi collettivi
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

5. Qualora sussistano particolari e giustificate esigenze, previste nel regolamento, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile del procedimento deve pronunciarsi, entro il termine stabilito, sullo accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli per i quali viene espressamente disposta la segretezza.
11. L'organo competente all'emanazione del provvedimento finale su proposta del responsabile del procedimento, potrà concludere, con deliberazione o con determinazione, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 52

Pubblicità dei documenti amministrativi del Comune

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, compresi quelli relativi ai concorsi ed agli appalti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi di legge e segnatamente in relazione al corretto svolgimento dell'istruttoria.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. In nessun caso può vietarsi l'esibizione degli atti del Consiglio Comunale adottati ai sensi dell'art. 32, comma 2, della Legge 8.6.90 n. 142, nonché, degli atti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi di carattere economico a persone ed a enti pubblici e privati.

ART. 53

Accesso all'informazione ed ai procedimenti Amministrativi

1. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.
2. Il regolamento è pertinente alle seguenti finalità:
 - a. indica le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;
 - b. istituisce un registro liberamente consultabile da chiunque, in cui sono integralmente riportate le dichiarazioni del Sindaco nel caso previsto dal 1° comma dell'art. 52;
 - c. assicura le modalità di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi. In ogni caso il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura, salva la disciplina della legge sul bollo.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

3. E' in facoltà del Comune istituire l'Ufficio per l'informazione e la partecipazione dei cittadini il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento.

ART. 54 **Obbligo di ricevuta**

1. Ferme restando le disposizioni di legge che consentono la autocertificazione dei documenti già presentati agli atti del Comune, l'amministrazione comunale e le Aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.
2. All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro 10 giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo e nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 55 **Informazione al pubblico sull'attività del Comune**

Il Comune, verificato il regolamento previsto dalla L.R. 10/91 sull'accesso e l'informazione agli atti amministrativi, avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di ogni altra idonea e tempestiva iniziativa, eventualmente anche attraverso quotidiani ed emittenti radiotelevisive, fornisce la più ampia informazione ai cittadini sulla propria attività, con particolare riguardo a:

- a. bilanci preventivi e consuntivi;
- b. strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, commerciale;
- c. valutazione d'impatto ambientale;
- d. regolamenti;
- e. ogni iniziativa di carattere generale, che attenga ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e, in genere, ogni iniziativa di pubblico interesse;

CAPO II **Proposte, petizioni, referendum**

ART. 56 **Proposte di iniziativa popolare**

1. I cittadini possono presentare proposte di deliberazione su atti di competenza del Consiglio Comunale individuati come tali dalla Legge e dal presente Statuto.
2. A tal fine presentano un progetto, corredato da relazione illustrativa e da non meno del 2% di firme degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, raccolte e certificate nei modi di legge, nei 45 giorni precedenti la presentazione.
3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di Ragioneria ed il Segretario Generale provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. In caso di parere negativo, il Segretario Generale ne dà comunicazione ai proponenti, i quali possono ricorrere al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco sull'ammissibilità, provvede entro 15 giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ART. 57

Petizioni

1. I cittadini possono presentare petizioni o richieste al Sindaco depositandone il testo scritto presso il Comune. Modalità e termini di raccolta sono determinati con apposita norma regolamentare.
2. Il regolamento consiliare determina altresì le modalità ed i termini di risposta da parte del Sindaco che, comunque, qualora le petizioni siano sottoscritte da almeno il 2% dei cittadini, di età non inferiore ai 18 anni, dovrà trasmetterle al Presidente del Consiglio Comunale per l'inserimento all'ordine del giorno.

ART. 58

Referendum consultivo

1. E' istituito, su materie di interesse della comunità locale, il referendum consultivo, secondo le modalità dell'apposito Regolamento.
2. Hanno diritto di voto, nel referendum consultivo, tutti i cittadini del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. Non possono essere indetti referendum:
 - a. in materia di tributi locali e tariffe;
 - b. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. il tre per cento del corpo elettorale;
 - b. due terzi del Consiglio Comunale;
 - c. il Sindaco;
 - d. la Giunta.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce nel regolamento:
 - a. i requisiti di ammissibilità e i tempi;
 - b. le condizioni di accoglimento;
 - c. le modalità organizzative della consultazione.
6. Il referendum consultivo si può svolgere una volta l'anno, tranne nell'anno della tornata elettorale amministrativa. Può essere convocato da Sindaco e Giunta anche per motivi eccezionali non oltre due volte nello stesso anno.

ART. 59

Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi atti consequenziali.

ART. 60

Consultazione della popolazione

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

1. Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali.
2. La consultazione può essere promossa dal Sindaco o da 2/3 dei Consiglieri comunali o da almeno il 5% degli elettori.
3. La richiesta di consultazione può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.
4. La consultazione non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.
5. La richiesta di consultazione deve essere presentata presso gli uffici della Segreteria comunale. Sulla sua regolarità, legittimità ed ammissibilità decide il Consiglio Comunale, sentiti il Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio stesso; alla relativa seduta partecipa con funzioni referenti un delegato dell'istituzione o del comitato promotore.
6. La consultazione è indetta dal Sindaco e deve svolgersi entro 60 giorni dal deposito della richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale. Il Sindaco deve assicurare pubblicità ai temi oggetto di consultazione, attraverso strumenti ed iniziative di propaganda che garantiscano la pluralità di opinioni in materia. Le consultazioni non possono, comunque, aver luogo contestualmente ad altre operazioni di voto. Il Sindaco provvederà a dare massima pubblicità ai risultati.

ART. 61

Interrogazioni ed istanze

1. I cittadini, le consulte di settore, i comitati, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere agli organi politici ed amministrativi del Comune una o più interrogazioni su aspetti specifici dell'attività amministrativa; possono altresì presentare istanze per richiedere l'emanazione di atti o provvedimenti di interesse generale.
2. Interrogazioni ed istanze devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice e in duplice copia, presso la Segreteria comunale. La Segreteria comunale provvederà a fare giungere copia agli altri organi competenti.
3. Le interrogazioni e le istanze vengono prese in esame dagli organi cui sono indirizzate, entro un termine massimo di 30 giorni. Le risposte sono comunicate personalmente al proponente.

ART. 62

Azione popolare

Con apposito regolamento, il Consiglio Comunale disciplina le modalità di applicazione dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge 8.6.90 n. 142, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentano ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.

CAPO III
Istituzione Difensore Civico e attribuzioni

Gli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del presente Capo III sono abrogati ai sensi dell'art. della L.R. n. 7/2011 dalla data di scadenza dell'incarico in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge.

CAPO IV

Associazionismo e Forum Tematici

ART. 68
Riconoscimento delle Associazioni

1. Al fine di dare attuazione agli art. 6 e 7 della L. 142/90 e dell'art. 49 dello Statuto, il Comune di Termini Imerese, con apposito regolamento, individua i requisiti minimi di carattere formale e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni di volontariato ottengono il riconoscimento di specifici diritti quali:
 - a. accedere a strutture e servizi del Comune ;
 - b. essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il Consiglio Comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
 - c. partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza;
 - d. il Comune istituisce l'albo delle Associazioni.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 disciplinerà criteri e modalità per l'iscrizione all'albo medesimo.

ART. 69
Consulte dell'Associazionismo e del Volontariato

1. Con il regolamento di cui al precedente articolo, vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.
2. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere il parere su richiesta del Consiglio Comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al Sindaco ed alla Giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

ART. 69bis
Consulte dei cittadini migranti

1. **E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale, la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE residenti nel Comune di Termini Imerese, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.**
2. **Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni verranno disciplinati le funzioni, il funzionamento, la composizione e le modalità di nomina dei componenti.**

ART. 70
Forum tematici

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza.
3. Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie dell'ordine del giorno.
4. Il regolamento di cui al precedente art. 68, stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Comune consulta, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali, sindacali ed imprenditoriali mediante "Conferenze di programma".

TITOLO VI

ATTIVITÀ DIRETTE A REALIZZARE LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

CAPO I

Tipi di gestione

ART. 71

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta con l'affidamento ad imprese private od anche attraverso servizi pubblici **privi di rilevanza economica** che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, o attraverso forme associative di volontariato, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale sociale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione o azienda speciale, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché, tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.

ART.72

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO II

Aziende Speciali - Istituzioni

ART. 73

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto. Lo statuto che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione. Lo statuto dell'azienda speciale disciplina i

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

compiti e le competenze degli organi della stessa. Il consiglio di amministrazione approva i regolamenti di esecuzione e di funzionamento dell'azienda speciale.

4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro consiglieri. Entrambi gli organi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive nell'ambito comunale. Eventuali nomine surrogatorie scadono con il compimento del quadriennio dell'organo.
5. Il direttore viene nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

ART. 74 Istituzione

1. L' "Istituzione" è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce "Istituzioni" mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
 - a. i costi dei servizi;
 - b. le forme di finanziamento;
 - c. le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento determina:
 - a. la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione;
 - b. le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
 - c. l'ordinamento finanziario e contabile;
 - d. le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
6. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale. Il presidente viene eletto dal Sindaco. I componenti del consiglio di amministrazione sono quattro. Entrambi gli organi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive in ambito comunale. I componenti nominati in surroga durano in carica fino alla durata dell'organo.
8. Il direttore dell'istituzione viene nominato dal Sindaco, tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
9. Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento e le competenze di gestione generale del consiglio di amministrazione.
10. La gestione economico-finanziaria dell'istituzione è soggetta a controllo del collegio dei revisori dei conti.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

ART. 75 **Il presidente**

Il presidente dell'azienda speciale e dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti non di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 76 **Il direttore**

Il direttore dell'istituzione e dell'azienda speciale dirige tutta l'attività dell'organismo, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni e aziende.

ART. 77 **Revoca della nomina**

1. Il presidente ed i singoli consiglieri possono essere revocati dal Sindaco, con provvedimento motivato, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
2. Per assicurare la massima trasparenza, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni debbono comunicare, ai sensi di legge, all'inizio ed alla fine del mandato, la dichiarazione patrimoniale resa ai sensi dell'art. 7 della L. 19.3.1990, n. 55, e produrre all'atto della nomina la dichiarazione di cui all'art. 1 della L.R. n. 128 del 15.11.1982. Debbono altresì dichiarare la propria situazione associativa mediante dichiarazione annuale società testi la non appartenenza a società o associazioni in contrasto con le leggi dello Stato.

ART. 78 **Società a prevalente capitale pubblico locale**

Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra società stesse ed il Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. n. 48 dell'11.12.1991.

ART. 79 **Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

Organizzazione territoriale

ART. 80

Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, compresa l'eventuale gestione in S.p.A. con la provincia regionale di Palermo e con i comuni interessati a realizzare particolari obiettivi.

CAPO II

Forme collaborative

ART. 81

Principio di cooperazione

Attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 82

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando anche nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 83

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 82, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 84

Unione di comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art. 81 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività .

ART. 85

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo di programma, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
4. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

ART. 86 Statuto

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, le attribuzioni degli organi, la struttura e l'ordinamento dei servizi e degli uffici, le forme di collaborazione tra gli enti pubblici, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune .
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento degli elettori o di due quinti dei consiglieri comunali, arrotondati per eccesso, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, con il limite che la proposta di modifica non può riguardare parti dello Statuto in ordine alle quali è stata accettata o respinta una proposta di modificazione nel triennio antecedente. Il giudizio dell'ammissibilità della proposta lo rende il Sindaco, sentito il parere del Presidente del Consiglio Comunale e di tutto il Consiglio Comunale.
3. Lo Statuto e le modifiche allo stesso, dopo che sono divenuti esecutivi, sono sottoposti a forme di pubblicità tale che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 87 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie previste dalle leggi statali e regionali e dallo statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. In particolare il regolamento sui contratti sarà adottato nel rispetto della normativa in materia che sarà emanata dall'Assemblea Regionale.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Municipale, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del presente statuto.
5. I regolamenti, nella loro interezza o nei singoli articoli, possono essere sottoposti a referendum consultivo, nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 58.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. **Il consiglio approva i regolamenti a maggioranza assoluta dei consiglieri ad esso assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione di eventuali relative modifiche.**
8. **I regolamenti approvati e divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.**

ART. 88 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nell'Ordinamento amministrativo per gli enti locali della Regione Siciliana, nella legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e nella legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua il presente Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 89 **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, edilizia , igiene e sanità , ed ordinanze a carattere ordinario di contenuto discrezionale.
2. Il Segretario Generale ed i dirigenti emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari non aventi contenuto discrezionale, nonché, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze ordini di servizio, determinazioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimenti generali finalizzandole all'efficienza, al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Le ordinanze di cui ai superiori commi sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio. Durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Le ordinanze debbono essere adeguatamente motivate.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, del Segretario Generale e del dirigente le ordinanze sono emesse da coloro che li sostituiscono ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata soltanto all'albo pretorio nelle forme previste nel comma precedente.

ART. 90 **Norme transitorie e finali**

1. La presente proposta di Statuto viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dalla data del manifesto. Trascorso il predetto termine la proposta con le osservazioni e le proposte presentate viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione con le modalità previste dalla legge regionale n. 48/91 come modificata con l.r. 23/12/00 n. 30. Lo Statuto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale per gli Enti Locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti dei comuni e delle province regionali.
2. Lo Statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
3. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con le leggi e lo Statuto.

INDICE

TITOLO I -NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità del Comune
- Art. 3 Stemma, gonfalone
- Art. 4 Albo Pretorio
- Art. 5 Adesione ai principi europeisti e di collaborazione pacifica tra i popoli
- Art. 6 Funzioni del Comune
- Art. 7 Giusto procedimento
- Art. 8 Controllo interno – Principi e criteri
- Art. 9 Collegio dei revisori dei conti

TITOLO II –ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE PRINCIPI GENERALI

Capo I - Organizzazione e rapporti fra organi elettivi e apparato amministrativo

- Art. 10 Organizzazione dell'attività amministrativa
- Art. 11 Rapporti tra organi istituzionali e apparato amministrativo
- Art. 12 Struttura dell'Ente

Capo II – Copertura qualifiche dirigenziali e collaborazione esterna

- Art. 13 Contratti per la copertura di posti per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione
- Art. 14 Collaborazione esterna

Capo III – Struttura dell'ente

- Art. 15 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 16 Organizzazione strutturale
- Art. 17 Personale

Capo IV – Regolamento disciplinare

- Art. 18 Istituzione

TITOLO III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Organi Istituzionali

- Art. 19 Organi

Capo II – Elezione, compiti, attribuzioni del Consiglio Comunale

- Art. 20 Consiglio Comunale
- Art. 21 Attribuzioni e competenze del Consiglio
- Art. 22 Attività ispettiva del Consiglio
- Art. 23 Regolamento interno
- Art. 24 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

ART. 24bis Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

Art. 25 Sessioni consiliari, convocazione e validità delle sedute

Capo III – Istituzione ed attribuzioni Commissioni Consiliari

Art. 26 Commissioni Consiliari

Art. 27 Attribuzioni delle Commissioni

Capo IV – Status Consiglieri Comunali

Art. 28 Consiglieri

ART. 28bis Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute

Art. 29 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 30 Gruppi Consiliari

Capo V –Organi di Governo

Art. 31 Giunta Municipale

Art. 32 Giuramento

Art. 33 Composizione

Art. 34 Funzionamento della Giunta

Art. 35 Attribuzioni

Art. 36 Deliberazioni degli organi collegiali

Capo VI – Sindaco- Funzioni ed attribuzioni

Art. 37 Sindaco

Art., 38 Attribuzioni di amministrazione

Art. 39 Incarichi ad esperti

Art. 40 Attribuzioni di vigilanza

Art. 41 Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte

TITOLO IV – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I – Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 42 Abrogato

Art. 43 Segretario Generale

Art. 44 Vice Segretario

Capo II – Dirigenti – Attribuzioni e funzioni

Art. 45 Dirigente

Art. 46 Attribuzioni gestionali ai dirigenti

Art. 47 Attribuzioni consultive, di direzione e di coordinamento del Dirigente

Art. 48 Responsabilità dei dirigenti

TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I – Principi generali

Art. 49 Partecipazione ed Associazionismo

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

Art. 50 Criterio di individuazione e di applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini ed istituti di partecipazione

Art. 51 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 52 Pubblicità dei documenti amministrativi del Comune

Art. 53 Accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi

Art. 54 Obbligo di ricevuta

Art. 55 Informazione al pubblico sull'attività del Comune

Capo II – Proposte, petizioni, referendum

Art. 56 Proposte di iniziativa popolare

Art. 57 Petizioni

Art. 58 Referendum consultivo

Art. 59 Effetti del referendum

Art. 60 Consultazione della popolazione

Art. 61 Interrogazioni ed istanze

Art. 62 Azione popolare

Capo III – Istituzione Difensore Civico e attribuzioni

Art. 63 Abrogato

Art. 64 Abrogato

Art. 65 Abrogato

Art. 66 Abrogato

Art. 67 Abrogato

Capo IV – Associazionismo e Forum Tematici

Art. 68 Riconoscimento delle Associazioni

Art. 69 Consulte dell'Associazionismo e del Volontariato

Art. 69bis Consulte dei cittadini migranti

Art. 70 Forum tematici

TITOLO VI – ATTIVITA' DIRETTE A REALIZZARE LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

Capo I – Tipi di gestione

Art. 71 Forme di gestione

Art. 72 Gestione in economia

Capo II – Aziende Speciali – Istituzioni

Art. 73 Azienda Speciale

Art. 74 Istituzione

Art. 75 Il presidente

Art. 76 Il direttore

Art. 77 Revoca della nomina

STATUTO COMUNALE

nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2012

Art. 78 Società a prevalente capitale pubblico locale

Art. 79 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I – Organizzazione territoriale

Art. 80 Organizzazione sovracomunale

Capo II – Forme collaborative

Art. 81 Principio di cooperazione

Art. 82 Convenzioni

Art. 83 Consorzi

Art. 84 Unione di comuni

Art. 85 Accordi di programma

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA

Art. 86 Statuto

Art. 87 Regolamenti

Art. 88 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 89 Ordinanze

Art. 90 Norme transitorie e finali.